



COMUNE DI PORLEZZA

PROVINCIA DI COMO

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 14 del Reg. Deliberaz.

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITA’ STRUMENTALE DI PULIZIA DELLE STRADE E FINALIZZATA ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE AI SENSI EX ART.4 DELLA LEGGE N.381/1991, PREVIA INDIVIDUAZIONE DI COOP.SOC.ONLUS DI TIPO B CON LA QUALE SOTTOSCRIVERE IDONEA CONVENZIONE.

L’anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di gennaio, alle ore 20.00, nella sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano :

N. ord.		Presenti	Assenti
1	Franchi Franco	X	
2	Risi Sabrina	X	
3	Campione Dario	X	
4	Ostoni Massimo		X
5	Valentini Manuela	X	

Partecipa il Segretario Comunale Avv.Gianpietro Natalino

Il Sig. Franchi Franco – Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno:

OGGETTO : Atto di indirizzo per l'affidamento di attività strumentale di pulizia delle strade e finalizzata all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi ex art.4 della Legge n.381/1991, previa individuazione di coop. soc. ONLUS di tipo B con la quale sottoscrivere idonea convenzione.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 5, Lg. 381/1991;

Visto l'art. 1, co. 610, Lg. 190/2014;

Viste la deliberazione n. 34, Adunanza del 9.03.2011 e la determinazione n. 3 del 01.08.2012, entrambe dell' ex Avcp, ora Anac, nelle quali vengono forniti alcuni criteri interpretativi dell'art. 5, L. 381/1991;

Premesso che

- l'Amministrazione Comunale, nell'ambito dell'attuazione della realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali, ai sensi della vigente normativa, adotta indirizzi per sostenere le attività che prevedano il coinvolgimento del terzo settore nel perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini;
- l'art.5 della Legge 381/1991 prevede che gli enti pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'art. 1, co. 1, lett. b) della medesima Legge per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, co. 1 della medesima Legge;
- l'art. 1, co. 610 della Lg. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) introduce alla normativa sopra menzionata, la seguente proposizione che testualmente recita: **"Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza"**;

Rilevato che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavoro, Servizi e Forniture, ora Anac, si è espressa sulla materia con la determinazione n. 3 del 01.08.2012 avente ad oggetto "Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell'art. 5 comma 1 della Legge n. 381/1991";

Rilevato altresì che, in riferimento agli obblighi introdotti dal D.Lgs. 95/2012, convertito con Lg. 135/2012 in materia di approvvigionamento di beni e servizi da parte dei soggetti di cui all'art.1 del D.Lgs. 163/2006, **il comma 8bis, art.4 della Lg. 135/2012 sancisce la non applicabilità dei commi 7 e 8 per le cooperative sociali di cui alla Lg. 381/1991;**

Rilevato dunque che le Amministrazioni legittimate che intendano contratti con le predette cooperative potranno derogare alla normativa vigente in materia di acquisti tramite il M.E.P.A. (o SINTEL) laddove ricorrano le condizioni previste dalla Lg. 381/1991;

Considerato che l'Amministrazione comunale intende avvalersi di una attività strumentale al servizio tecnico-manutentivo del medesimo Ente ed in particolare dell'attività di pulizia delle strade del Comune di Porlezza;

Considerato, inoltre, che l'Amministrazione comunale intende organizzare tale attività quale servizio strumentale al servizio pubblico tecnico-manutentivo già gestito direttamente ed in economia dall'istituito Ente e ciò mediante l'impiego, per un periodo determinato e con l'utilizzo di beni di proprietà del medesimo comune, di una risorsa umana che abbia le caratteristiche di cui all'art.4, Lg. 381/1991;

Ritenuto opportuno dare atto di indirizzo amministrativo affinché venga individuata una cooperativa sociale ONLUS quale soggetto idoneo per esperienza e capacità a collaborare con l'Amministrazione Comunale per l'attività di cui in oggetto ed avente le seguenti caratteristiche:

- essere iscritta nella sezione "B" dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali;
- possedere esperienza nel settore;
- avere una organizzazione aziendale strutturata nel rispetto dei criteri previsti dal D.Lgs. 358/1992 nonché della D.G.R. Regione Lombardia n. 43727 del 17.11.1993 e delle modalità di cui all'art. 5 delle Lg. 381/1991, in materia di forniture di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi;

Ritenuto opportuno altresì dare atto di indirizzo amministrativo affinché le modalità di affidamento dell'attività strumentale in oggetto avvenga in conformità a quanto previsto dall'art. 5, Lg. 381/1991 come novellato dall'art. 1, co. 610 della Lg. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) e segnatamente con procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, con i seguenti criteri:

- pubblicazione di avviso sul sito internet istituzionale del Comune relativo alla volontà di procedere alla stipula di una convenzione con coop. soc. ONLUS di tipo B, inerente un soggetto che abbia i requisiti di cui all'art.4 Lg. n.381/1991, da inserire nell'attività strumentale di servizio pubblico di pulizia delle strade, già gestito direttamente ed in economia dell'istituito Ente;
- valutazione di almeno n. 2 preventivi forniti da cooperative con le caratteristiche summenzionate per l'attività di cui in parola ed aggiudicazione all'offerta ritenuta economicamente più vantaggiosa tenendo presente anche lo scopo di conciliare la finalizzazione di questa procedura con un efficace approccio alle problematiche sociali, specialmente per quanto riguarda l'inserimento socio-lavorativo di persone in condizioni di svantaggio;
- redazione di una relazione finale atta a dimostrare l'utilità e l'efficienza dell'attività strumentale sia dal punto di vista quantitativo/qualitativo quale apporto al servizio tecnico-manutentivo del Comune sia dal punto di vista dell'inserimento lavorativo del soggetto con caratteristiche di cui all'art.4, Lg. 381/1991

Ritenuto infine dare atto di indirizzo amministrativo affinché la convenzione con la coop. soc. come sopra individuata e da sottoporre alla successiva approvazione della Giunta comunale sia ispirata ai seguenti criteri da sviluppare nel testo del regolamento convenzionale:

- impegno della cooperativa ad organizzare l'attività lavorativa impiegando persone in condizioni di svantaggio, secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali in materia;
- impegno della cooperativa ad impiegare, per l'espletamento delle attività oggetto della convenzione, operatori e soci volontari in possesso dei requisiti di professionalità idonei alla corretta gestione dell'attività;
- obbligo di nomina quale responsabile dello svolgimento dell'attività di soggetto con adeguata esperienza;
- obbligo di utilizzo di soci volontari, nel rispetto delle norme contenute nell'art.2 della Lg. 381/1991, per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle degli operatori;
- obbligo di rispetto per il personale impiegato e per i soggetti svantaggiati inseriti nell'attività, di tutte le norme e degli obblighi assicurativi previsti dai CCNL di settore. In particolare, la cooperativa

si dovrà impegnare ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali e ss. mod. e int;

- impegno della cooperativa ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
- impegno della cooperativa ad assumersi qualsiasi responsabilità ed ottenere nei confronti del Comune o di terzi, nei casi di mancata adozione, di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio;
- impegno della cooperativa a garantire il mantenimento, per la durata della convenzione, della percentuale di inserimenti prevista al co. 2 dell'art. 4 della L. 381/1991 secondo le tipologie indicate dal co. 1 dell'art.4 della citata Legge.

Rilevato che il presente atto consiste in un atto amministrativo di "mero indirizzo" ai sensi e per gli effetti dell'art.49, co.1 del D.lgs 267/2000 e, pertanto, non richiede l'acquisizione dei preventivi pareri nonché del visto di cui agli artt. 49 e 147bis del precitato D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto opportuno provvedere in merito, valutata anche la particolare finalità sociale della predetta attività, volta all'inserimento lavorativo di soggetto svantaggiato ex art. 4. Lg. 381/1991;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di richiamare qui tutto quanto esposto in premessa, quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. di dare atto di indirizzo amministrativo al Responsabile del Servizio all'uopo competente affinché venga individuata una cooperativa sociale ONLUS quale soggetto idoneo per esperienza e capacità a collaborare con l'Amministrazione Comunale per l'attività meglio descritta in premessa ed avente le seguenti caratteristiche: essere iscritta nella sezione "B" dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali; possedere esperienza nel settore; avere una organizzazione aziendale strutturata nel rispetto dei criteri previsti dal D.Lgs. 358/1992 nonché della D.G.R. Regione Lombardia n. 43727 del 17.11.1993 e delle modalità di cui all'art. 5 delle Lg. 381/1991, in materia di forniture di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi;
3. di dare atto di indirizzo amministrativo al Responsabile del Servizio all'uopo competente affinché le modalità di affidamento dell'attività strumentale in oggetto avvenga in conformità a quanto previsto dall'art. 5, Lg. 381/1991 come novellato dall'art. 1, co. 610 della Lg. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) e segnatamente con procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, con i criteri meglio esplicitati in premessa;
4. di dare atto di indirizzo amministrativo al Responsabile del Servizio all'uopo competente affinché la convenzione con la coop. soc. come sopra individuata e da sottoporre alla successiva approvazione della Giunta comunale sia ispirata ai criteri meglio esplicitati in premessa;
5. di comunicare la presente al Responsabile del Servizio interessato;

Inoltre, la Giunta comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione, favorevole all'unanimità e resa nei modi di Legge

Delibera

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art.134, co. 4, TUEL).

Letto, approvato e sottoscritto:

f.to IL PRESIDENTE
(Franchi Franco)

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gianpietro Natalino)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale è stato pubblicato nel sito web istituzionale e affisso all'albo pretorio di questo Comune il giorno

26 FEB 2015

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Porlezza,

26 FEB 2015

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gianpietro Natalino)

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Porlezza,

26 FEB 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gianpietro Natalino)